

CONSIGLIO DI STATO SU RICORSO ANAAO: i Dirigenti sindacali possono far parte delle Commissioni di concorso

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (terza sezione) - Sentenza del 23 gennaio 2020, n. 796/2020

Raffaella Biasin, *Responsabile Dirigenza Sanitaria Veneto*

Una candidata partecipante ad un concorso pubblico a n. 8 posti di dirigente biologo indetto da una Asl pugliese, a seguito della sua non ammissione alla prova pratica (per non aver raggiunto il minimo necessario nella prova scritta) ha proposto ricorso al TAR Puglia che l'ha accolto.

Il TAR Puglia ha rilevato la illegittimità dell'atto di nomina della commissione esaminatrice in quanto quale membro della commissione è stato nominato un componente che durante lo svolgimento del concorso era responsabile regionale della dirigenza sanitaria di Anaa Assomed ed, inoltre, tutti i membri della commissione sono stati individuati fra professionisti di sesso maschile, in violazione della norma che prevede che almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso sia riservato alle donne.

Avverso la sentenza del TAR Puglia si sono appellati al Consiglio di Stato il componente della commissione esaminatrice dirigente sindacale, nonché altri vari controinteressati i quali, censurando il giudizio del TAR sotto vari aspetti hanno indotto il Consiglio di Stato a riformare la sentenza appellata, respingendo il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado presentato dalla candidata esclusa dalla prova scritta.

In riferimento all'art. 9, comma 2, d.p.r. 487/1994 (laddove è previsto che delle commissioni di concorso non possono far parte rappresentanti sindacali o designati dalle organizzazioni sindacali) il Consiglio di Stato ha operato una disamina della giurisprudenza in materia, affermando che il principio di imparzialità dalla partecipazione alle commissioni di concorso dei titolari delle cariche non è ancorato al possesso della mera posizione/qualifica soggettiva degli stessi, ma quanto alla possibilità (garantita dalla carica posseduta) di influire, nell'esercizio dei poteri/prerogative a quella connessi, sulla attività dell'ente che indice la selezione. Nella fattispecie un dirigente sindacale che esercita la sua funzione rappresentativa in un diverso ambito territoriale (Basilicata) può essere legittimamente nominato componente di una commissione di concorso bandito da un ente pugliese.

Circa il mancato rispetto della norma che prevede la presenza di almeno un terzo di componenti donne nelle commissioni di concorso il Consiglio di Stato ha evidenziato che la prevalente giurisprudenza che questo possa tradursi nell'annullabilità dell'atto di nomina occorre che, tale mancato rispetto si sia tradotto "in una condotta discriminatoria in danno dei concorrenti di sesso femminile", discriminazione che parte ricorrente non ha provato. Nella fattispecie siffatta discriminazione non è ipotizzabile atteso che degli otto vincitori ben sette sono donne e che dei 25 idonei 19 sono donne.

Nella sentenza in argomento vengono esaminati anche alcuni aspetti delle incompatibilità, in ordine alle quali il Consiglio di Stato ha affermato che, per l'orientamento consolidato della giurisprudenza, nelle procedure concorsuali i componenti delle commissioni esaminatrici hanno

l'obbligo di astenersi solo se sussiste una condizioni tassativamente indicate dall'art. 51 c.p.c., senza che le cause di incompatibilità previste dalla stessa disposizione possano essere oggetto di estensione analogica. La semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è idonea ad integrare gli estremi delle cause d'incompatibilità previste e la conoscenza che alcuno dei membri di una commissione di concorso abbia di un candidato, ove non ricada nelle suddette fattispecie tipiche, non implica di per sé la violazione delle regole dell'imparzialità e nemmeno il sospetto della violazione di tali regole.

In definitiva il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (terza sezione) con sentenza del 23 gennaio 2020, n. 796/2020 ha annullato la sentenza del TAR Puglia (sezione prima) n. 01369/2019, confermando l'esclusione dalla prova pratica della candidata che aveva proposto ricorso al TAR.